

Pubblicato il 05/02/2021

N. 00242/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01304/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1304 del 2020, proposto da International Security Service Vigilanza (ISSV) S.p.A, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Fraccastoro, Alice Volino e Francesco D'Amelio, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

contro

Aeroporti di Puglia S.p.A, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Paolo Bello, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

nei confronti

Securpol Puglia S.r.l. e Sicuritalia IVRI S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avvocati Gianluigi Pellegrino e Arturo Testa, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa concessione di misure cautelari

quanto al ricorso principale, dei seguenti atti: 1) il provvedimento prot. n. 12778 del 6.10.2020, comunicato a mezzo p.e.c. in data 8.10.2020, con il quale Aeroporti di Puglia S.p.A. ha definitivamente aggiudicato la “*Procedura aperta per l’affidamento del servizio di controllo di sicurezza dei passeggeri e dei bagagli a mano da stiva presso gli Aeroporti Civili costituenti la rete aeroportuale pugliese, ai sensi del D.M. n. 6 del 18.01.2018 (Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie) – CIG: 8024171B60*” al R.T.I. Securpol Puglia S.r.l. - Sicuritalia S.p.A.; 2) *in parte qua*, tutti i verbali di gara, con particolare riferimento a quello relativo alla seduta pubblica del 27.1.2020, nell’ambito della quale la Commissione di gara ha ammesso il costituendo R.T.I. Securpol Puglia S.r.l. - Sicuritalia S.p.A. al prosieguo delle operazioni di gara; 3) *in parte qua*, tutti i verbali, di seduta pubblica o riservata, atti e provvedimenti precedenti e successivi, ancorché non noti, relativi alla permanenza in gara del R.T.I. Securpol Puglia S.r.l. - Sicuritalia S.p.A.; 4) ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e, comunque, connesso a quelli impugnati; nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato tra Aeroporti di Puglia S.p.A. e il R.T.I. Securpol Puglia S.r.l. - Sicuritalia S.p.A., nelle more della definizione del presente giudizio; nonché per la condanna di Aeroporti di Puglia S.p.A, ai sensi dell’art. 124 del c.p.a., alla reintegrazione in forma specifica ovvero, in via subordinata, per la condanna al risarcimento per equivalente del danno subito dalla ricorrente ISSV S.p.A.;

quanto al ricorso incidentale, proposto dalla controinteressata Securpol Puglia S.r.l. e depositato il 18.12.2020, tutti gli atti della procedura d’appalto nella parte in cui ammettono alla gara la ricorrente principale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aeroporti di Puglia S.p.A., di Securpol Puglia S.r.l. e di Sicuritalia Ivri S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore il dott. Orazio Ciliberti nell’udienza del giorno 3 febbraio 2021, tenutasi nella modalità telematica di cui all’art. 23 D.L. n. 137/2020, e uditi per le parti i difensori,

come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I - Con bando pubblicato sulla G.U.U.E. e sulla G.U.R.I. in data 16.9.2019, Aeroporti di Puglia (ADP) S.p.A. indiceva, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, la “*Procedura aperta per l’affidamento del servizio di controllo di sicurezza dei passeggeri e dei bagagli a mano da stiva presso gli Aeroporti Civili costituenti la ‘rete aeroportuale pugliese’ ai sensi del D.M. n. 6 del 18.01.2018 (Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie) – CIG: 8024171B60*”, di durata pari a due anni, con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi, per un complessivo valore totale stimato pari ad € 42.000.000,00, Iva esclusa. Il criterio di aggiudicazione prescelto dalla legge di gara era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con assegnazione di 70 punti per il profilo tecnico e 30 punti per quello economico. Nell’ambito della suddetta procedura di gara formulavano offerta quattro operatori economici, tra i quali il R.T.I. ricorrente e il R.T.I. controinteressato (Securpol Puglia S.r.l. - Sicuritalia S.p.A.). La Commissione di gara, dopo aver proceduto a esaminare tutta la documentazione prodotta in gara dai concorrenti, provvedeva, nell’ambito della seduta pubblica del 27.1.2020, ad ammettere questi ultimi al prosieguo delle operazioni di gara, ad eccezione del R.T.I. Italpol Vigilanza S.r.l. - G4 Vigilanza S.p.A., la cui ammissione era preceduta dalla positiva conclusione di un procedimento di soccorso istruttorio. All’esito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione giudicatrice, nell’ambito della seduta pubblica del 18.6.2020, stilava la graduatoria provvisoria che vedeva il controinteressato R.T.I. Securpol Puglia S.r.l. collocarsi al primo posto con un punteggio complessivo di 97,767 punti (O.T. 70; O.E. 27,767) e il ricorrente R.T.I. ISSV secondo graduato con 96,464 punti (O.T. 67,67; O.E. 28,794). La Stazione appaltante, nell’ambito della medesima seduta di gara, attivava nei confronti dell’offerta del R.T.I. aggiudicatario il sub-procedimento di verifica di congruità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 3, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016). La ricorrente ISSV avanzava, in data 26.6.2020, formale istanza d’accesso agli atti alla Stazione appaltante al fine di acquisire l’intera

documentazione di gara, ivi compresi i verbali della Commissione giudicatrice, nonché la documentazione prodotta in gara dal controinteressato R.T.I. Securpol. Detta documentazione era parzialmente esibita dalla Stazione appaltante in data 7.7.2020. L'intimata ADP S.p.A., valutate positivamente, nel corso della seduta del 30.7.2020, le giustifiche prodotte dal R.T.I. controinteressato, successivamente deliberava, con l'impugnata determinazione n. 12778 del 6.10.2020, di aggiudicare definitivamente la gara al R.T.I. Securpol. Il provvedimento di aggiudicazione era, poi, comunicato alla ricorrente ISSV, *ex art.* 76, comma 5, del Codice, in data 8.10.2020. Da ultimo, in data 14.10.2020, la Stazione appaltante rendeva ostensibile alla ricorrente ISSV l'offerta tecnica, economica e i giustificativi prodotti in gara dal R.T.I. aggiudicatario, il cui accesso era stato inizialmente differito ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016.

La ricorrente insorge, con il ricorso principale, notificato il 9.11.2020 e depositato il 17.11.2020, per impugnare gli atti indicati in epigrafe. Chiede, altresì, la dichiarazione di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato tra Aeroporti di Puglia S.p.A. e il R.T.I. Securpol Puglia S.p.A. - Sicuritalia S.p.A., nelle more della definizione del presente giudizio, nonché la condanna di Aeroporti di Puglia S.p.A, ai sensi dell'art. 124 del c.p.a., alla reintegrazione in forma specifica ovvero, in via subordinata, per la condanna al risarcimento per equivalente del danno subito dalla ricorrente. Deduce i seguenti motivi di diritto: violazione e falsa applicazione dell'art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), f) e f-bis) del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dell'art. 4 del Disciplinare di gara, violazione dei principi di buona fede e correttezza.

Si costituisce ADP S.p.A., per resistere nel giudizio.

Si costituisce, altresì, la controinteressata Securpol Puglia S.r.l., proponendo ricorso incidentale, depositato il 18.12.2020, con il quale impugna gli atti della procedura d'appalto nella parte in cui ammettono alla gara la ricorrente principale, formulando le seguenti censure di diritto: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 83, co. 1, lett. a), D.Lgs. n. 50/16, nonché degli artt. 134 TULPS e 257-ter R.D. n. 635/40; violazione della disciplina di gara; carenza di istruttoria; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 83, co. 1, lett. c), D.Lgs. n. 50/16; violazione della disciplina di

gara, carenza di istruttoria; 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 97 D.Lgs. n. 50/16; palese incongruità e insostenibilità dell'offerta economica; eccesso di potere, radicale disparità di trattamento, illogicità e irragionevolezza manifeste, carenza istruttoria.

Nella camera di consiglio del 3.12.2020, la ricorrente rinuncia all'istanza cautelare.

Con successive memorie e note di udienza, le parti ribadiscono e precisano, anche in replica alle controparti, le loro deduzioni e conclusioni.

Con provvedimento della ADP S.p.A. prot. n. 554 del 15.1.2021, notificato al ricorrente R.T.I. ISSV in pari data, a seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione in favore del primo classificato R.T.I. Securpol, il R.U.P. formula proposta di aggiudicazione dell'appalto in favore del R.T.I. ISSV, avviando il relativo sub-procedimento di verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione. Con atto depositato il 22.1.2021, la società controinteressata chiede il rinvio dell'udienza fissata per il 3.2.2021. L'Amministrazione resistente si oppone con le note di udienza del 28.1.2021.

All'udienza del 3 febbraio 2021, tenutasi nella modalità telematica di cui all'art. 23 D.L. n. 137/2020, la causa è introitata per la decisione, non sussistendo alcuna plausibile ragione per rinviarne la trattazione.

II – Il ricorso principale è improcedibile, stante il sopravvenuto difetto di interesse.

III - Con il provvedimento della ADP S.p.A. prot. n. 554 del 15.1.2021, notificato al ricorrente R.T.I. ISSV in pari data, il R.U.P., a seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione in favore del primo classificato R.T.I. Securpol, ha formulato proposta di aggiudicazione dell'appalto in favore del R.T.I. ISSV, avviando il relativo sub-procedimento di verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione. Tali atti sopravvenuti rendono inutile la decisione del ricorso principale ma anche di quello incidentale, venendo meno l'interesse strumentale della parte controinteressata a paralizzare la possibilità di accoglimento del gravame principale (cfr.: Cons. Stato, Adunanza Plenaria nn. 11/2008, 4/2011 e n. 9/2014).

IV – Il ricorso principale è, pertanto, improcedibile e, di conseguenza, diventa improcedibile anche il ricorso incidentale. Le spese del giudizio possono essere

compensate tra le parti, fermo restando che la resistente ADP S.p.A. dovrà rimborsare alla ricorrente principale il costo del contributo unificato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibili sia il ricorso principale sia quello incidentale.

Compensa tra le parti le spese del giudizio, salvo il rimborso del contributo unificato, come da motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2021, tenutasi in modalità telematica, con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore

Carlo Dibello, Consigliere

Giacinta Serlenga, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO